

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C.N.46 DEL 29/6/1998

COMUNE DI SAN PIERO PATTI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI E COMPETENZE

- art. 1 - oggetto
- art. 2 - principi
- art. 3 - principi per incarichi professionali
- art. 4 - competenze e responsabilità
- art. 5 - il consiglio comunale
- art. 6 - la giunta comunale
- art. 7 - il sindaco
- art. 8 - responsabilità del procedimento
- art. 9 - le commissioni di gara
- art.10 - l'ufficio contratti

TITOLO II - OGGETTO DEI CONTRATTI

- art.11 - lavori pubblici
- art.12 - forniture di beni
- art.13 - forniture di servizi
- art.14 - norme comuni

TITOLO III - LA SCELTA DEL CONTRAENTE

- art.15 - delibera a contrattare
- art.16 - modalità di affidamento
- art.17 - modalità di appalto
- art.18 - albo fornitori
- art.19 - bandi e avvisi di gara
- art.20 - pubblicità dei bandi e degli avvisi
- art.21 - cauzione provvisoria
- art.22 - offerta
- art.23 - termini per la ricezione delle offerte
- art.24 - celebrazione della gara
- art.25 - verbale di gara
- art.26 - aggiudicazione

TITOLO IV - PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

- art.27 - pubblico incanto
- art.28 - licitazione privata
- art.29 - trattativa privata
- art.30 - appalto concorso

TITOLO V - LA FASE CONTRATTUALE

- art.31 - comunicazione della aggiudicazione
- art.32 - documentazione
- art.33 - cauzione definitiva
- art.34 - spese e diritti
- art.35 - forme contrattuali
- art.36 - stipula dei contratti
- art.37 - registrazione
- art.38 - contenuto degli atti negoziali
- art.39 - esecuzione degli atti negoziali
- art.40 - liquidazione e pagamenti
- art.41 - norme finali

TITOLO I - PRINCIPI E COMPETENZE

Art.1 - Oggetto -

Il presente regolamento, predisposto ed adottato in applicazione della normativa statutaria, disciplina l'attività negoziale dell'ente diretta, attraverso la migliore utilizzazione delle risorse, al perseguimento dei fini pubblici dell'ente e delle finalità individuate dallo statuto.

Ai fini del presente regolamento, nell'attività negoziale si possono distinguere tre fasi procedurali: la fase della scelta del contraente, la fase della stipula, e quella dell'esecuzione del contratto.

Non sono disciplinati dal presente regolamento le convenzioni previste dagli art.24 e 25 della legge 142/90, le convenzioni urbanistiche, i contratti in cui il comune opera sulla base di parità con i soggetti privati e quei rapporti negoziali disciplinati da norme speciali in contrasto con le presenti disposizioni.

Seguono le speciali disposizioni di legge o regolamentari: i cottimi fiduciari, gli incarichi professionali, le concessioni di costruzione, le concessioni di costruzione e gestione, i procedimenti ablatori, i contratti e le convenzioni socio assistenziali.

Il regolamento per i lavori e le forniture dovrà ispirarsi ai principi informativi dello statuto e del presente regolamento.

Art.2 - Principi Generali -

L'attività negoziale deve tenere conto della programmazione e delle previsioni del bilancio; degli obiettivi e dei programmi del P.E.G.; degli altri strumenti programmatici. Inoltre deve ispirarsi ai seguenti principi:

- economicità, efficacia, legalità e trasparenza dei procedimenti;
- tempestività e obiettività nella scelta dei sistemi negoziali;
- scelta degli strumenti più idonei tra quelli previsti dalla legge;
- libertà delle forme, salvo il rispetto di specifiche norme imperative.

Per tutti i rapporti negoziali, salvo motivati impedimenti derivanti dalla particolare natura del rapporto o da esigenze inderogabili ma non precostituite, debbono essere

utilizzati sistemi che consentano una comparazione delle offerte.

Tutti gli atti che comportano una spesa debbono essere disposti dai soggetti competenti nel rispetto delle norme del presente regolamento e di quello di contabilità.

L'organizzazione del comune dovrà adeguarsi ai principi suddetti e alle norme del presente regolamento e di quelli che regolano i procedimenti amministrativi.

Dovranno essere rispettate tutte le norme di rango superiore e le presenti disposizioni regolamentari saranno disapplicate, in attesa del loro adeguamento, qualora fossero in contrasto.

Art.3 - Principi per gli Incarichi Professionali -

Fermi restando le riserve e i rinvii dell'articolo precedente, il ricorso ad incarichi esterni è consentito solo in presenza di comprovate necessità, garantendo la massima trasparenza dei rapporti tra professionisti e amministrazione nel rispetto delle regole deontologiche e professionali.

Di norma gli incarichi devono essere regolati da appositi disciplinari o convenzioni, tranne in caso di vertenze giudiziarie o pareri tecnici o legali, e conferiti nei modi e nelle forme previsti dalla legge, con l'esatta individuazione, dei tempi e modi della prestazione professionale, le necessarie indicazioni per il calcolo dell'onorario e per il suo pagamento e l'impegno della spesa presunta.

Di norma la determinazione delle competenze professionali viene effettuata sui minimi delle varie tariffe professionali, ferma restando la facoltà del professionista di accordare delle riduzioni. All'amministrazione deve essere riservata la facoltà di indicare ai professionisti le linee guida della loro prestazione, di esprimere il proprio giudizio con indirizzi e osservazioni, di valutare la convenienza e l'opportunità delle scelte professionali in rapporto agli interessi e agli obiettivi dell'ente.

Art.4 - Competenze e Responsabilità -

Anche in materia negoziale le funzioni, le competenze e le attribuzioni degli organi politici del comune, del previsto dalla legge e dal presente regolamento.

segretario e dei dipendenti sono disciplinati dalla legge, dallo statuto e dalle norme del presente regolamento.

Costoro, nell'espletamento delle loro funzioni e nell'esercizio delle competenze loro attribuite, sono responsabili del buono andamento, dell'imparzialità e della legittimità degli adempimenti loro affidati.

Le funzioni di indirizzo, di proposizione, di impulso e di amministrazione degli organi politici sono esercitate mediante atti di contenuto generale, programmatico, autorizzativo e amministrativo.

Tutte le attività amministrative, che costituiscono attività di gestione, volte alla istaurazione dei rapporti negoziali determinati e derivanti dagli atti di cui al comma precedente e quelle determinate nella delibera a contrattare sono riservati ai dipendenti secondo le rispettive competenze disciplinate dallo statuto e dai regolamenti.

Gli amministratori, il segretario comunale e i dipendenti sono responsabili dei danni derivanti da violazioni di obblighi previsti dalle norme sopra citate.

I funzionari sono responsabili sia del rispetto degli indirizzi generali dell'azione amministrativa, indicati dall'amministrazione, che degli adempimenti conseguenti, dell'osservanza dei termini e del conseguimento dei risultati individuati dall'amministrazione.

Al responsabile del procedimento competono le funzioni previste dalla legge e i compiti previsti dal regolamento.

Art.5 - IL Consiglio Comunale -

Il consiglio comunale determina l'indirizzo politico, economico e sociale del comune mediante l'adozione degli atti fondamentali di carattere normativo, programmatico e negoziale attribuiti alla sua competenza dall'articolo 32 della legge 142/90, recepito dalla l.r. 48/91, dalle leggi speciali e dello statuto.

Ricorrendo ai casi previsti dalla legge e dal presente regolamento, può autorizzare la giunta ad avvalersi di modalità di gara diverse del pubblico incanto, in materia di lavori pubblici o di pubbliche forniture:

- A) di volta in volta con deliberazione motivata che dovrà indicare l'oggetto, l'importo presuntivo, le modalità di scelta del contraente;
- B) in via preventiva e generale con deliberazione motivata che dovrà indicare il genere di intervento, l'importo massimo, le modalità di scelta del contraente;
- C) con apposite norme regolamentari nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

Art.6 - La Giunta Comunale -

La giunta comunale è l'organo propositivo e di impulso e nell'attività amministrativa compie tutti gli atti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti adottati in conformità alle suddette norme. In conformità alle leggi vigenti e a quanto previsto dallo statuto è di competenza della giunta l'adozione degli atti amministrativi che attuano i programmi e gli indirizzi del consiglio comunale; l'adozione delle deliberazioni a contrattare; la scelta della modalità di gara del pubblico incanto.

La giunta è autorizzata a procedere direttamente a trattativa privata, mediante gara informale come disciplinata dal presente regolamento, per l'affidamento dei lavori pubblici e forniture di beni di importo complessivo non superiore a 100.000 ECU e per l'affidamento di servizi fino a 200.000 ECU, in entrambi i casi IVA esclusa e, nel rispetto dei limiti e dei divieti di cui all'articolo 12 della l.r.08/01/1996,n.4.

Compete, altresì, alla giunta la concessione dei servizi socio assistenziali con i limiti e le procedure dell'articolo 15 della l.r.08/01/1996,n.4

Art.9 - Commissione di Gara

Art.7 - Il Sindaco -

Il sindaco è il capo dell'amministrazione con funzione di rappresentanza, di sovrintendenza e di amministrazione; compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, del segretario e dei dipendenti.

Nella sua qualità di rappresentante legale dell'ente dispone il ricorso alla trattativa privata senza gara e procede, previo parere degli uffici competenti e del segretario dell'ente, all'affidamento dei lavori pubblici o di pubbliche forniture di beni e servizi di importo non superiore a 50 milioni, fermi restando i limiti e i divieti dell'articolo 12 della l.r. 8 gennaio 1996,n.4.

Ogni sei mesi, nell'ambito della relazione sullo stato di attuazione del programma, riferisce anche sull'attività svolta nel campo negoziale e sullo stato delle opere pubbliche, utilizzando le notizie fornite rispettivamente dallo statuto, spetta al responsabile del servizio

dai responsabili dell'ufficio contratti e dell'ufficio tecnico.

Art.8 - Responsabile del Procedimento -

In applicazione dell'articolo 34 della l.r.29.04.1985, n.21, il responsabile del procedimento per l'attività istruttoria, propositiva ed esecutiva è individuato:

- per la fase della ricerca e della individuazione del contraente e per la fase della stipula del contratto nel responsabile del servizio contratti;
- per la fase dell'esecuzione del contratto nel responsabile del servizio interessato per materia.

In caso di contestazione o reclami il responsabile del procedimento sarà il responsabile del servizio contratti. Quest'ultimo preparerà la lettera di invito o il bando di gara e sottoscriverà il parere di conformità tecnica.

Per l'esecuzione di lavori pubblici di importo contrattuale superiore a 50 milioni, il responsabile del procedimento previsto dall'articolo 17 della l.r.12.01.1993,n.10, sarà nominato dal sindaco prima della consegna dei lavori.

Restano fermi le individuazioni dei responsabili degli altri procedimenti e i relativi compiti dell'ufficio tecnico, e dell'ufficio ragioneria.

Art.9 - Commissione di Gara -

La commissione per le licitazioni private e per il pubblico incanto è composta, come previsto dallo statuto, dal segretario comunale con funzione di presidente, e dal responsabile dell'ufficio tecnico e di segreteria con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante, delegato dal presidente.

L'esercizio delle funzioni è obbligatoria; i compiti e le responsabilità sono limitati alla fase della gara e nell'ambito delle proprie competenze. La commissione adempie alle proprie funzioni collegialmente e con la presenza di tutti i componenti.

In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare la decisione spetta al presidente.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano a quelle commissioni la cui composizione o nomina sono specificatamente disciplinate dalla legge o dal presente regolamento.

Nell'ambito della gestione tecnica e amministrativa prevista dallo statuto, spetta al responsabile del servizio

interessato la redazione del verbale delle gare informali con l'assistenza di un segretario verbalizzante scelto fra i dipendenti del servizio.

Allo stesso responsabile compete la relativa proposta di affidamento.

Art.10 - Ufficio Contratti -

Per l'espletamento dell'attività negoziale, così come prevista dal presente regolamento, il comune si avvale dell'ufficio contratti che, ai fini e agli effetti della l.r.10/91, è l'unità organizzativa del procedimento negoziale da espletare mediante licitazione privata o pubblico incanto.

Il dipendente dell'ufficio contratti, ai sensi e per gli effetti della l.r.10/91, è il responsabile del procedimento negoziale a cui sono affidati tutti i compiti previsti da detta norma e dai regolamenti comunali di attuazione.

L'ufficio o il servizio contratti è responsabile di tutti gli adempimenti relativi alla procedure contrattuali di cui sopra e, oltre a quanto previsto dalla l.r.10/91 e dal presente regolamento, cura tutti gli adempimenti di carattere istruttorio ed esecutivo, per i quali può chiedere la collaborazione dei dipendenti dei settori interessati.

Restano fermi l'individuazione dei responsabili degli altri procedimenti informali e i relativi compiti dell'ufficio tecnico, dell'ufficio ragioneria e del responsabile del procedimento previsto dell'art.17 della l.r.12/01/93, n.10.

TITOLO II - OGGETTO DEI CONTRATTI -

Art.11 - Lavori Pubblici -

Ai fini del presente regolamento per lavori pubblici si intendono quelle attività svolte a favore dell'ente da privati, che per raggiungere un determinato risultato forniscono anche i materiali che passano in proprietà del committente.

Indicativamente possono raggrupparsi nelle seguenti categorie:

- A) - lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione e conservazione, tendenti a mantenere in efficienza le opere o i beni dell'ente;
- B) - lavori di ricostruzione, ampliamento e trasformazione delle opere già esistenti;

C) - lavori di costruzione di nuove opere.

Per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 75 milioni le ditte dovranno, come previsto dall'articolo 31 della l.r.21/85, essere iscritte all'A.N.C. per la categoria corrispondente oppure per attività similari, come previsto dalle vigenti disposizioni, alla C.C.I.A.A., all'albo artigiani o al registro prefettizio in caso di cooperative. Per i lavori di cui alle lettere B) e C) si applicheranno le relative norme del capo I della l.r.10/93 e i criteri di affidamento previsti dalla l.r.21/85, tranne in caso di interventi di urgenza e somma urgenza in cui si applicherà l'articolo 39 della l.r.21/85.

Per i lavori di cui alla lettera A) si può anche procedere:

- in economia, come previsto dal vigente regolamento dei lavori in economia;

- mediante cottimo per i lavori manutenzione ordinaria o straordinaria;

- come previsto dall'articolo 39 della l.r.21/85, in caso di interventi di urgenza o di somma urgenza.

Per i lavori in economia si può prescindere dall'iscrizione all'albo comunale qualora non sia prevista la relativa categoria oppure trattasi di lavori specifici che per urgenza o particolarità debbono essere affidati ad una particolare ditta.

Art. 12 - Forniture di Beni -

Ai fini del presente regolamento per forniture di beni si intendono i contratti aventi per oggetto l'acquisto, la locazione, l'acquisto a riscatto o che, in generale, servono a rifornire l'ente di cose mobili, ivi compresi gli eventuali relativi lavori di installazione, di adattamento e messa in opera, sia che riguardino cose già esistenti sia cose da costruire dallo stesso fornitore.

Sono comprese fra le forniture, altresì, le riparazioni e le manutenzioni per le quali la fornitura del relativo materiale, per prezzo o valore aggiunto, supera l'importo del lavoro necessario.

La fornitura può avere per oggetto somministrazione periodiche o continuative oppure la fornitura in unica soluzione.

Nel caso di somministrazioni periodiche o continuative il contratto, in conformità a quanto stabilito con il provvedimento a contrattare, dovrà specificare tempi e modi della somministrazione e del relativo pagamento e per la parte non regolata si applicherà la disciplina dei contratti di somministrazione.

Se le caratteristiche del bene le esigenze del servizio a cui il bene è destinato lo consentono, il preventivo, il capitolato, ecc., approvato con la delibera a contrattare, farà riferimento alle caratteristiche del bene evitando di indicare la ditta produttrice in modo da non ridurre la partecipazione delle ditte interessate. In questi casi per l'aggiudicazione si potrà fare riferimento oltre al prezzo, alla consegna, al costo di utilizzazione e ad altri elementi da individuare nel preventivo o capitolato e da indicare nei documenti che indicano o pubblicizzano l'appalto.

Art.13 Forniture di Servizi

Ai fini del presente regolamento i servizi di norma sono costituiti da qualsiasi utilità senza elaborazione o trasformazione di materia e senza aggiunte o modifiche al bene esistente e, pertanto, diversa dalla realizzazione di un opera, dell'esecuzione di un lavoro pubblico o dalla fornitura di un bene; utilità prodotta da una ditta con l'apporto della propria organizzazione e costituente il risultato di una attività di lavori con l'impegno dei mezzi necessari, di norma di proprietà della ditta stessa.

Si farà riferimento a quelli disciplinati dai decreti legislativi n.157 e 158 del 17. marzo 1995 e a quelli che indicativamente si possono raggruppare come segue:

- A) servizi di gestione con manutenzione;
- B) servizi di gestione con assistenza per i servizi informatici;
- C) servizi di pulizia e/o custodia edifici;
- D) servizi di raccolta e smaltimento rifiuti;
- E) servizi sanitari, sociali e assistenziali;
- F) servizi di refezione e ristorazione;
- G) servizi finanziari e bancari;

Sono comprese fra le forniture di servizi, altresì, le riparazione e le manutenzione per le quali la fornitura del relativo materiale, per prezzo o valore aggiunto, non supera l'importo del lavoro necessario.

Rientrano fra le forniture di servizi anche quelle manutenzioni il cui oggetto non sia stato individuato a priori e consistenti nello svolgimento di tutte le prestazioni necessarie per conservare, in un certo periodo di tempo, beni mobili o immobili in condizioni di attività e funzionamento, qualora le prestazioni richieste non abbiano per oggetto un'attività di trasformazione, modificazioni o innovazione della realtà preesistente.

Rientrano fra i servizi pure quelle attività per il cui espletamento sono necessari beni strumentali, quali carburante, pezzi di ricambio, attrezzature, utensili, ecc., che devono essere forniti dall'appaltatore.

Sono esclusi i servizi pubblici comunali, rientranti nelle competenze istituzionali dell'ente e per i quali l'ente esercita la sua potestà di imperio e al privato, mediante concessione, convenzione o affidamento ai sensi dell'articolo 22 e della lettera f dell'articolo 32 della legge 142/90, recepita dalla l.r.48/91, è trasferito il potere autoritativo del comune.

Art.14 - Norme Comuni -

I lavori e le forniture di beni e servizi possono essere eseguiti in economia, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento, quando l'urgenza, la qualità della prestazione, le sue modalità di esecuzione, la sua limitazione nel tempo e nello spazio, la ridotta entità della spesa rendono irrealizzabili o antieconomico e non funzionale il ricorso alle altre procedure.

Per i contratti di durata, per quelli di somministrazione e per quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria potratta nel tempo, di norma e secondo le esigenze e le disponibilità finanziarie, i preventivi o le perizie potranno essere riferite a un trimestre, ad un semestre o ad un anno, mentre, se possibile, la durata del contratto potrà essere riferita ad un anno, con facoltà per l'amministrazione di recesso ogni trimestre o semestre.

Quando non sia possibile portare la previsione contrattuale ad una delle fattispecie descritte negli articoli precedenti, l'ente può mettere in essere un contratto misto, cioè un contratto risultante dalla combinazione degli oggetti di cui ai precedenti articoli considerati unitariamente in dipendenza di un unico nesso obiettivo e funzionale, in modo da dar vita ad una convenzione unitaria e per la cui regolamentazione si farà capo alla disciplina dello schema negoziale prevalente. Per i contratti misti di cui al comma precedente possono essere, già con preventivo o con il capitolato, stabilite alcune caratteristiche peculiari di ciascun rapporto e i relativi obblighi e diritti dell'appaltatore, che integreranno lo schema negoziale prevalente.

Le attività di ordinaria amministrazione per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi.

TITOLO III - LA SCELTA DEL CONTRAENTE -

Art.15 - Provvedimento a Contrattare -

Il procedimento negoziale inizia con il provvedimento a contrattare, che nel rispetto dell'art.56 della legge 142/90, così come recepito ed integrato dalla l.r.48/91, deve contenere:

- il fine che si intende perseguire in relazione alla programmazione annuale e pluriennale;
- l'oggetto del contratto, specificato, se necessario, mediante progetti, preventivi, schede tecniche, etc.;
- le clausole particolari ritenute essenziali, espresse se necessario in capitolati, fogli di patti e condizioni, preventivi, schede tecniche, etc.;
- la forma che dovrà assumere il contratto, tenendo presente, il rapporto all'importo, alla durata della prestazione ed alle procedure, di quanto previsto dal successivo art.36;
- le modalità di scelta del contraente;
- la quantificazione della spesa ed il capitolo o intervento di bilancio, su cui graverà oppure l'indicazione dei mezzi con i quali viene assicurato il finanziamento.

Qualora la spesa non risulta ancora finanziata, la deliberazione, nel fare menzione della fonte e del tipo di finanziamento o del soggetto a cui si farà richiesta, deve esplicitamente prevedere che non si darà corso alle procedure negoziali sino a quando non si saranno verificate le condizioni di copertura della spesa.

Art. 16 - Modalità di Affidamento -

Il comune, nel rispetto dei criteri e delle procedure individuate con il presente regolamento, provvede all'esecuzione dei lavori e delle opere ed all'affidamento delle forniture di beni e servizi con le seguenti modalità:
a) in economia, b) in appalto, c) in concessione, d) in affidamento.

La modalità di scelta del contraente, avente di norma carattere concorsuale, va motivata con riferimento a criteri di economicità, efficienza ed efficacia.

Il regolamento lavori e forniture in economia disciplinerà le attività di ordinaria amministrazione per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi:

- a) in amministrazione diretta, eseguiti da dipendenti del comune o da ditte individuate previa indagine di mercato;
- b) per cottimo, tramite confronto informale di almeno tre offerte.

Per gli appalti di lavori pubblici, fino all'attivazione dell'ufficio regionale dei pubblici appalti, si procederà, di norma, tramite pubblico incanto, applicando le norme della L.R. 21/85. Successivamente si applicherà la procedura prevista dall'art. 11 della l.r. 12/01/93, n.10.

Per gli appalti di fornitura di beni e servizi si procederà di norma mediante pubblico incanto ed in ogni caso con comparazione di offerte, tranne in caso di esclusiva di una ditta; di urgenza o di pericolo; di particolari servizi o forniture che per le loro caratteristiche devono essere affidate ad una ditta determinata. In questi due ultimi casi l'amministrazione inviterà o consulterà ditte o imprese di propria scelta e fiducia.

Art. 17 - Modalità di Appalto -

Per l'appalto di lavori, forniture e servizi, le modalità di scelta del contraente, nel rispetto dei modi e dei metodi determinate dalle leggi regionali e nazionali e dalle norme comunitarie, si procederà con uno dei seguenti procedimenti:

- a) pubblico incanto, procedura aperta in cui ogni soggetto in possesso dei requisiti previsti dal bando può presentare offerta. E' reso noto mediante bando di gara, redatto e pubblicizzato come previsto dalle leggi regionali e dai successivi articoli;

- b) Licitazione privata, procedura ristretta in cui solo i soggetti invitati possono presentare offerte. Può essere preceduta da avviso di gara con il quale l'amministrazione informa della prossima licitazione ai fini della presentazione delle domande di partecipazione per l'eventuale prequalificazione dei soggetti da invitare;

- c) Appalto concorso con procedura aperta o ristretta;

- d) Trattativa privata, procedura negoziale in cui il comune consulta imprese di propria scelta e negozia con una o più di una i termini del contratto. Può essere preceduta da avviso di gara quando trattasi di importi elevati o oggetti particolari.

In casi di pre-qualificazione la scelta dei soggetti da invitare o con cui negoziare i termini del contratto sarà fatta con delibera di giunta previa verifica dei requisiti da parte dell'ufficio contratti.

se non iscritte.

In casi di trattativa privata determinata da motivi di urgenza o pericolo, l'organo competente potrà acquisire le offerte e aggiudicare l'appalto con lo stesso provvedimento contrattuale.

Art. 18 - Albo Fornitori -

Per l'esecuzione dei lavori, per le forniture di beni e servizi, che possono essere eseguiti o forniti da più ditte, da eseguire in economia o tramite il servizio di economato oppure da affidare a trattativa privata o mediante licitazione privata, è istituito l'albo dei fornitori suddiviso per categorie di lavori o merceologiche e per tipi di attività o servizi.

Possono chiedere l'iscrizione all'albo, nei termini e nei modi prefissati con avviso del Sindaco da pubblicarsi nel mese di gennaio, le ditte in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività specifica di iscrizione all'albo, da provare con il deposito del relativo certificato;
- b) capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- c) assenza di misura o provvedimenti previsti dalla legislazione antimafia;
- d) assenza di procedimenti penali, che incidano sulla moralità professionale, o fallimentare che incidano sull'espletamento della propria attività.

I requisiti di cui alle precedenti lettere b), c), d) debbono essere provati con dichiarazione sottoscritta.

L'albo è formato ed aggiornato ogni anno nella prima decade di Febbraio dalla Giunta, che con apposita deliberazione deciderà l'iscrizione, la cancellazione, il rigetto dell'istanza dandone, in ogni caso ed entro dieci giorni, comunicazione motivata con raccomandata R.R. agli interessati.

L'albo è tenuto dal responsabile del servizio contratti a cui è affidato l'iter formativo e quello per l'aggiornamento annuale, istruendo le istanze e proponendo le eventuali cancellazioni d'ufficio, per perdita dei requisiti o per inadempienza contrattuale anche prima dell'annuale revisione.

Si prescinde dall'iscrizione all'albo per fornitura di beni e servizi in regime di privativa o esclusività, altrimenti anche l'eventuale ricerca di mercato e l'opportuna comparazione dovrà essere fatta con almeno tre ditte, anche se non iscritte.

Art. 19 - Bandi ed Avvisi di Gara -

Ai fini del presente regolamento si definisce:

- a) bando di gara: documento con cui l'amministrazione indice e rende pubblico un appalto da espletare mediante pubblico incanto specificando i criteri per la partecipazione e l'aggiudicazione;
 - b) avviso di gara: documento con cui l'amministrazione dà notizia che indirà una licitazione privata o un appalto concorso o una trattativa privata, specificando i criteri per la presentazione delle domande di partecipazione e per la loro selezione;
 - c) lettera d'invito: documento con cui l'amministrazione invita le ditte prescelte a presentare la propria offerta alla licitazione;
 - d) richiesta di offerta: il documento con cui l'amministrazione invita le ditte prescelte a presentare la propria offerta alla trattativa privata;
- oltre le indicazioni di carattere generale e le indicazioni specifiche relative alla procedura di aggiudicazione, in ogni documento dovrà essere specificato: l'oggetto, l'importo, la scadenza, i documenti richiesti, la qualificazione della ditta, eventuali cauzioni, le modalità di pagamento.

Inoltre il bando potrà prevedere se, in caso di mancata stipula del contratto o mancata sua esecuzione per colpa del primo aggiudicatario, l'appalto potrà essere aggiudicato alla ditta che segue nella graduatoria finale, qualunque sia il metodo di aggiudicazione.

I bandi di gara per l'appalto di lavori pubblici devono essere conformi alle prescrizioni dell'art. 34 bis della L.R. 21/85.

Impregiudicata per gli appalti di forniture di beni e servizi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, l'applicazione delle disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie, per quelli di importo inferiore, i documenti di cui al primo comma dovranno essere modulati, in rapporto all'importo e con le modifiche previste dal presente regolamento.

Per gli appalti fino a lire 50 milioni tutti i requisiti delle ditte sono dimostrati e provati mediante dichiarazione autenticata ai sensi dell'articolo 20 della legge 15/68;

Per importi superiori e fino a lire 100 milioni sono dimostrati come sopra indicato ma è facoltà dell'amministrazione chiedere a comprova prima della stipula

dell'atto negoziale il deposito della relativa documentazione; per importi superiori per partecipare alla gara le ditte debbono presentare i certificati relativi alla qualificazione professionale e tecnica e quelli del casellario giudiziale, della procura della Repubblica della cancelleria fallimentare.

E' vietato l'inserimento nei bandi di gara e nelle lettere di invito di qualsiasi clausola che chieda presa visione o comunque preveda modalità che possano comportare l'individuazione preventiva dei partecipanti alla gara.

Art.20.- Pubblicità dei bandi e degli avvisi-

La pubblicazione obbligatoria dei documenti di cui all'art. precedente è effettuata nei termini e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti e in particolare come previsto dall'art. 65 della L.R.10/93, con le seguenti integrazioni.

Per gli appalti di opere i bandi di gara, oltre che integralmente all'albo e per estratto nei luoghi più frequentati del Comune, dovranno essere pubblicati, fino a quando non verrà istituito l'ufficio Regionale dei Pubblici Appalti:

- se di importo inferiore a 250.000 ECU anche in 10 Comuni vicini;
- se di importo superiore a 250.000 e inferiore a 500.000 ECU, anche in 10 Comuni vicini e per estratto nella G.U.R.S.;
- se di importo superiore a 500.000 ECU, anche in 10 comuni vicini e:

- a) integralmente nella G.U.R.S.;
- b) per estratto in 3 quotidiani a diffusione regionale ed in un periodico a diffusione regionale;
- se di importo superiore a 500.000.000 ECU,
- a) integralmente nella G.U.R.S.;
- b) per estratto in 3 quotidiani a diffusione regionale, in un periodico a diffusione regionale ed in un quotidiano a diffusione nazionale.

Per gli appalti di forniture di beni e servizi i bandi di gara e gli avvisi di gara, oltre che integralmente all'albo e per estratto nei luoghi più frequentati del comune, dovranno essere pubblicati:

- se di importo superiore a 12 milioni e fino a 48 milioni: anche in 5 Comuni vicini;
- se di importo superiore a 48 milioni e fino ad 80 milioni: anche in 10 Comuni vicini;

- se di importo superiore a 80 milioni e fino a 130.000 ECU: anche in 10 comuni vicini e per estratto nella G.U.R.S.;
- per importi superiori a 130.000 ECU, anche in 10 Comuni vicini e integralmente nella G.U.R.S..

Art.21 - La Cauzione Provvisoria -

Per partecipare agli appalti di lavori pubblici mediante pubblico incanto si applicherà il primo comma dell'art.30 della legge 109 dell'11 febbraio 1994 e sarà richiesta la cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo dei lavori. La stessa cauzione potrà essere richiesta per affidamento dei lavori mediante cottimo o mediante gara informale.

Per partecipare agli appalti di beni e servizi mediante pubblico incanto o licitazione privata di importo superiore a 50 milioni è richiesta la cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'asta. La stessa cauzione potrà essere richiesta per l'affidamento di forniture mediante gara informale.

In ogni caso per la mancata stipula del contratto alla ditta inadempiente saranno applicate le sanzioni previste dalla legislazione vigente, compresa la segnalazione all'A.N.C. o alla C.C.I.A. per i provvedimenti di competenza e la procedura in danno.

Inoltre la ditta inadempiente sarà cancellata di ufficio dall'albo delle ditte di fiducia e non potrà partecipare a lavori o forniture di questa amministrazione.

La cauzione sia provvisoria che definitiva, potrà essere presentata mediante polizza fidejussoria assicurativa ai sensi dell'art. 13 della legge 3/1/1978, n.1, mediante polizza fidejussoria bancaria, ai sensi dell'art.54 del R.D. 23/5/1924, n.827; mediante deposito in contanti presso la tesoreria comunale esclusivamente a mezzo versamento in conto corrente postale.

Art.22. - L'Offerta -

Il plico contenente i documenti e l'offerta, che deve essere contenuta in una busta separata ma inclusa nel plico contenente i documenti, deve essere chiuso e sigillato mediante l'apposizione di una impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura che confermino l'autenticità della chiusura originaria proveniente dall'utente al fine di escludere qualsiasi manomissione.

Il plico e la busta con l'offerta devono riportare l'indicazione del mittente, dell'oggetto e della data della gara o, in caso di trattativa privata, della scadenza per la presentazione dell'offerta.

L'offerta deve indicare chiaramente e senza abrasioni o correzioni non confermate con apposita postilla sottoscritta, pena l'inammissibilità, il prezzo o il ribasso offerto sia in cifre che in lettere.

In caso di discordanza sarà ritenuto valido il prezzo più favorevole o il ribasso più alto.

Sia l'offerta che eventuali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte personalmente dal titolare della ditta offerente o dal legale rappresentante risultante dalla documentazione presentata in uno con i documenti richiesti.

Per la valutazione e la verifica delle offerte anomale sarà applicata la vigente normativa. Al di fuori di casi legislativamente normati la commissione, qualora ritenga che l'offerta non garantisca l'esatta esecuzione dell'appalto, procederà all'aggiudicazione con riserva di verificare la composizione e la congruità dell'offerta, richiedendo gli elementi e le notizie che riterrà necessarie.

Art. 23 - Termini per la Ricezione delle Offerte -

Nei procedimenti di affidamento di lavori pubblici si applicano i termini previsti dalla vigente normativa regionale, che decorrono dalla data di invio del bando di gara all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della CEE, in mancanza della data dell'invio alla G.U.R.S.; in caso di sola pubblicazione all'albo da quest'ultima data. I termini possono essere ridotti quando l'amministrazione ha pubblicato l'avviso di pre-informazione per tutti gli appalti aventi o meno rilevanza comunitaria. Per quest'ultimi la comunicazione di pre-informazione dopo l'approvazione del progetto, anche prima dell'esecutività dell'atto, deve essere affissa almeno all'albo pretorio 15 giorni.

Nei procedimenti per l'appalto di fornitura di beni e servizi di importo uguale o superiore alla soglia comunitaria si applicano i termini previsti rispettivamente dal D.L.VO 358\92 o dal D.L.VO 157\95; per gli importi inferiori le disposizioni seguenti:

a) nei procedimenti di pubblico incanto per la fornitura di beni o servizi si applica il termine di 15 giorni previsto dall'art. 64 del R.D. 23\5 1924, n. 827, ridotto in caso di urgenza o per importi inferiori a £ 50.000.000 a non meno di sette giorni con espressa motivazione inserita nella delibera a contrattare e decorrente in ogni caso dalla data di pubblicazione del bando;

b) in caso di licitazione privata il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 21 giorni dell'invio delle lettere di invito con raccomandata.

c) in caso di trattativa privata non può essere inferiore a sette giorni dall'avvio della richiesta che dovrà essere contemporanea per tutte le ditte.

Il computo dei termini è fatto a giorni non calcolando il giorno iniziale ma quello finale, inoltre se il giorno finale è festivo o di chiusura degli uffici comunali il termine scade il giorno successivo.

Quando è stata fissata un'ora determinata il termine scade all'ora fissata del giorno finale.

Nelle gare per gli appalti sia di lavori che di forniture si applica l'art. 40 della L.R. 21/85 e, pertanto, le offerte debbono pervenire all'ufficio protocollo del comune, mediante raccomandata espressa o servizio celere del servizio postale statale oppure consegnata direttamente, entro un'ora prima di quella stabilita per l'apertura per le operazioni di gara.

Il pubblico contenzioso la documentazione delle gare viene affidato al segretario, mentre la gara con l'offerta viene vista sul tavolo.

Art. 24 - Celebrazione delle Gare -
Tutte le gare formali saranno celebrate dall'apposita commissione prevista dall'art. 10, presieduta dal soggetto previsto dallo statuto, tranne per il cottimo fiduciario che sarà presieduto dal tecnico comunale.

Per i pubblici incanti e per le licitazioni private sarà celebrata una pubblica gara nel luogo, giorno ed ora stabiliti nel bando o nella lettera di invito.

Qualora la gara debba essere rinviata per più di due ore oppure al giorno successivo il presidente o il segretario della commissione ne daranno avviso all'albo pretorio avvertendo del nuovo orario, se invece deve essere sospesa o rinviata ad altra data oltre che avviso all'albo ne sarà data comunicazione nello stesso modo con cui si è proceduto per il bando o invito.

Il verbale di gara sottoscritto da tutti i componenti la commissione, a cura del segretario di gara viene mandato immediatamente all'albo per la pubblicazione per almeno tre giorni consecutivi non festivi. Se nei sette giorni successivi all'espletamento della gara non sono stati prodotti reclami il verbale diviene definitivo ed il responsabile dell'ufficio contratti invierà le comunicazioni previste al successivo articolo 32. Tale atto rappresenta l'atto conclusivo del procedimento; dovrà essere pubblicato per almeno tre giorni consecutivi non festivi.

Per le trattative private e gli appalti concorsi le sedute della commissione non sono pubbliche ma i risultati pubblicati all'albo.

Art. 25 - Verbale di Gara -

Della celebrazione di tutte le gare sarà redatto apposito verbale che descriverà le varie fasi.

Il presidente, assistito dagli altri componenti la commissione, dichiarata aperta la gara, deposita sul tavolo a vista le offerte, pervenute e numerate secondo l'ordine del protocollo facendone constatare l'integrità, informa sulla procedura che sarà seguita e sulle prescrizioni del bando o della lettera d'invito.

Indi, secondo l'ordine di numerazione, procede all'apertura dei plichi effettuando l'esame dei documenti richiesti ammettendo le ditte in regola o escludendo motivatamente le altre.

Il plico contenente la documentazione delle ditte ammesse viene affidato al segretario, mentre la busta con l'offerta numerata con lo stesso ordine del plico viene depositata a vista sul tavolo.

La documentazione e l'offerta delle ditte non ammesse vengono accantonate e restituite se richieste alla ditta assieme alla comunicazione motivata dall'esclusione. Ultimato l'esame del documento di tutte le ditte il presidente annuncia quante sono state quelle ammesse e procede all'apertura delle loro offerte dandone lettura ad alta voce.

Ultimata la lettura di tutte le offerte ammesse, il presidente procedere all'aggiudicazione secondo il metodo prescelto.

Per le gare informali il responsabile del procedimento formalizzerà in un apposito verbale l'apertura delle offerte.

Art. 26 - Aggiudicazione -

L'aggiudicazione è l'atto con cui si accerta e si rende nota l'offerta più vantaggiosa, si documenta l'incontro dei consensi e si attribuisce l'appalto.

Di norma e salva diversa indicazione nel bando di gara o nella lettera d'invito il verbale di aggiudicazione rappresenta l'atto conclusivo del procedimento; dev'essere pubblicato per almeno tre giorni consecutivi non festivi

all'albo pretorio e l'aggiudicazione non soggetta ad approvazione o controllo, diventa definitiva in mancanza di motivati reclami nei sette giorni successivi a quello dell'espletamento della gara.

Eventuali reclami avverso il verbale di aggiudicazione saranno esaminati dalla giunta che, in sede di autotutela, può motivamente annullarlo o fare rinnovare in toto o in parte la procedura, con lo stesso sistema, garanzie e partecipazione, di quello precedente.

Il verbale di gara deve essere sottoscritto da tutti i componenti la commissione, dal segretario e dall'aggiudicatario se presente, altrimenti

l'aggiudicazione, che comporta per l'aggiudicatario l'obbligo di stipulare il relativo atto negoziale ai patti e alle condizioni stabiliti ed indicati negli atti preparatori, gli deve essere notificato o comunicata con raccomandata R.R..

In caso di trattativa privata, con o senza gara, l'aggiudicazione avviene con atto deliberativo o provvedimento monocratico e sarà comunicata come previsto nel successivo articolo 32.

Art. 26 - La gara è prevista dagli articoli 157 e 158 del D.Lgs. 11/93 e per gli appalti di importo superiore a 100 milioni di lire.

TITOLO IV - Le Procedure di Aggiudicazione -

Art. 27 - Pubblico Incanto -

Il pubblico incanto è il sistema ordinario di aggiudicazione dei contratti d'appalto, informato al principio del libero accesso alle gare, costituisce una procedura "aperta" in cui ogni soggetto in possesso dei requisiti prescritti e previsti dal bando può presentare offerta.

Il metodo con cui celebrare il pubblico incanto è quello delle offerte segrete.

I criteri per la scelta del contraente e per l'aggiudicazione sono quelli previsti dalla legislazione vigente in Sicilia, distinguendo fra appalti di rilevanza comunitaria e quelli di importo inferiore.

Le fasi del procedimento del pubblico incanto sono le seguenti:

1) - deliberazione a contrattare che, come previsto dal precedente articolo 14, approva l'oggetto del contratto, quantifica la spesa, indica le modalità di scelta del contraente e, di norma, approva il relativo bando;

2) bando, di gara di norma approvato con la deliberazione a contrattare che, come previsto dal presente articolo 20, contiene le condizioni e le regole che disciplinano la gara costituendone l'atto fondamentale;

3) pubblicazione del bando di gara, nel rispetto delle norme vigenti in Sicilia integrate dalla disciplina del precedente articolo 21;

4) ricezione delle offerte, che debbono pervenire nei termini e nei modi di cui al precedente articolo 23 e 24;

5) ammissione dei concorrenti che hanno presentato offerta nei termini e nei modi previsti dal bando e sono in possesso dei requisiti ivi previsti;

6) effettuazione dell'incanto previo confronto delle offerte ammesse;

7) aggiudicazione secondo il metodo prescelto;

8) proclamazione dell'aggiudicazione e comunicazione all'interessato, come previsto dall'articolo 27 e dall'articolo 32.

Art.28 - Licitazione Privata -

La licitazione privata, procedura ristretta alla quale partecipano solo le ditte invitate dall'ente, è ammessa solo nei casi previsti dagli articoli 42 e 42 ter della l.r. 21/85 e per gli appalti di forniture di beni e servizi nei casi previsti dal d.l.vo. 358/92, dal D.P.R.S. del 18 dicembre 1993, dal d.l.vo 157/95 ed, inoltre

- quando trattasi di beni che per particolarità tecniche o qualitative possono essere solo forniti da alcune e ben individuate ditte;

- quando trattasi di servizi che per la loro particolarità o delicatezza debbono essere espletati da ditte di fiducia.

Al di fuori delle procedure disciplinate dai decreti legislativi riportati nel primo comma, di norma saranno invitate tutte le ditte iscritte all'albo comunale, integrate, in caso di insufficienza, per raggiungere il numero minimo di cinque, da altre scelte dalla giunta anche fra quelle che si sono segnalate o hanno fatto richiesta.

Se nell'albo non sono iscritte ditte idonee sarà redatto e pubblicato apposito avviso come previsto dai precedenti articoli 22 e 23, fissando in almeno 15 giorni dalla pubblicazione il termine per l'invio delle domande di partecipazione. La giunta approverà l'elenco, predisposto dal responsabile del servizio contratti, delle ditte da inviate e di quelle da escludere, alle quale il sindaco comunicherà entro 10 giorni i motivi dell'esclusione.

Le lettere di invito, nel rispetto di quanto previsto dai precedenti articoli 22 e 23, dovranno essere inviate, simultaneamente a tutte le ditte ammesse con raccomandata

A.R., entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la ricezione delle istanze di partecipazione.

Il metodo con cui celebrare la licitazione è quello delle offerte segrete.

I criteri per la scelta del contraente e per la aggiudicazione sono quelli previsti dalla legislazione vigente in Sicilia con la distinzione fra appalti di rilavanza comunitaria e quelli di importo inferiore; in quest'ultimo caso per gli appalti di forniture di beni e servizi si applicherà l'articolo 73 lettera c) e l'articolo 76 del R.D. 23.05.1924, n. 827, con individuazione dell'offerta anomala come previsto dal precedente articolo 23.

Le fasi del procedimento della licitazione privata sono le seguenti:

- 1)- deliberazione a contrarre che, come previsto dal precedente articolo 14, approva l'oggetto del contratto, quantifica la spesa, indica le modalità di scelta del contraente, specificando i requisiti richiesti e i motivi della deroga al pubblico incanto, è, di norma, approva la lettera di invito;
- 2)- eventuali pubblicazione dell'avviso di gara e preselezione delle ditte da invitare;
- 3)- diramazione degli inviti con lettere R.R. che, come previsto dal precedente articolo 20, contiene le condizioni e le regole che disciplinano la gara costituendone l'atto fondamentale;
- 4)- ricezione delle offerte, che debbono pervenire nei termini e nei modi di cui ai precedenti articoli 23 e 24;
- 5)- ammissione dei concorrenti che hanno presentato offerta nei termini e nei modi previsti dalla lettera di invito e sono in possesso dei requisiti ivi previsti;
- 6)- effettuazione della gara previo confronto delle offerte ammesse;
- 7)- aggiudicazione secondo il metodo prescelto;
- 8)- proclamazione dell'aggiudicazione e comunicazione all'interessato, come previsto dagli articoli 27 e 32.

Art. 29 - Trattativa Privata

La trattativa privata, procedura negoziale in cui l'ente, dopo aver interpellato ditte di propria scelta ma di provata serietà e capacità tecnica-economica, negozia con una o più di una i termini del contratto, è regolata, pur nel rispetto del principio della libertà procedimentale, dalle norme vigenti in Sicilia e da quelle del presente regolamento.

Interessato dell'oggetto del contratto, della spesa

Oltre nei casi previsti espressamente dalla legge e dagli articoli 12 e 19 della l.r.4/96, l'ente può procedere a trattativa privata, tranne di espresso divieto in uno dei seguenti casi:

- quando stante l'urgenza siano evidenti la necessità e la convenienza;
 - quando il pubblico incanto o la licitazione privata siano stati infruttuosi e sia evidente che altri simili esperimenti andrebbero deserti;
 - quando l'urgenza sia tale da non consentire l'indugio e i tempi per il pubblico incanto;
 - per la fornitura di beni e servizi coperti dal diritto di esclusiva o in regime di privativa;
 - per la fornitura di opere d'arte e dell'ingegno e per prestazioni intellettuali, artistiche o professionali;
 - per la fornitura di beni destinati al completamento, ampliamento e rinnovo parziale di quelli esistenti quando il ricorso ad altri fornitori comporta l'acquisto di materiale non compatibile con quelli in dotazione;
 - per la fornitura di servizi a completamento o ampliamento di quelli già in atto quando il ricorso ad altri prestatori comporta documento o disfunzioni all'espletamento dell'intero servizio;
- per l'effettuazione, come previsto dall'apposito regolamento delle spese minute e urgenti di competenza del servizio economato.

Quando possibile l'ente tratterà con le ditte iscritte all'albo comunale, integrate, in caso di insufficienza, per raggiungere il numero minimo di tre, da altre scelte anche fra quelle che si sono segnalate o hanno pubblicizzato i loro prodotti o servizi o servizi.

Le richieste di offerta, nel rispetto di quando previsto dai precedenti articoli 20 e 24, dovranno essere inviate, simultaneamente a tutte le ditte interessate.

Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa, distinta da quella, eventuale, contenente documentazione o depliants.

I criteri per la scelta del contraente e per l'aggiudicazione sono quelli previsti dalla legislazione vigente in Sicilia, distinguendo fra appalti di rilevanza comunitaria e quelli di importo inferiore, in quest'ultimo caso per la fornitura di beni e servizi si applicherà di norma l'articolo 73 lettera c) e l'articolo 76 del R.D. 23/05/1924, n.827.

Le fasi di procedimento di trattativa privata sono le seguenti:

- 1) individuazione da parte del responsabile del servizio interessato dell'oggetto del contratto e, della spesa

necessaria, dei requisiti del contraente, dei motivi che consigliano il ricorso alla trattativa

2) diramazione della richiesta dell'offerta con lettera R.R. o da notificare che, nel rispetto dei principi del precedente articolo 20, contiene le condizioni e le regole che disciplinano il contratto costituendone l'atto propulsivo e fondamentale;

3) ricezione delle offerte, che debbono pervenire nei modi e nei termini di cui al precedente articolo 23 e 24;

4) ammissione dei concorrenti che hanno presentato offerta e sono in possesso dei requisiti richiesti. Il rispetto dei termini e dei modi previsti dalla lettera di richiesta è tassativo solo per la trattativa con gara informale, negli altri casi saranno ammesse le offerte pervenute prima dell'inizio delle operazioni di apertura delle buste;

5) confronto delle offerte ammesse;

6) aggiudicazione secondo il metodo prescelto con provvedimento del soggetto competente;

7) comunicazione all'interessato, come previsto dal successivo articolo 32.

Qualora non sono conosciute ditte idonee, e per tanto non sarà applicabile il comma terzo, e nei casi previsti dalle norme vigenti sarà redatto e pubblicato apposito avviso come previsto dai precedenti articoli 20 e 21, fissando almeno 15 giorni dalla pubblicazione il termine per l'invio delle domande di partecipazione. In questo caso l'offerta sarà richiesta dal responsabile del servizio contratti a tutte le ditte che ne hanno fatto richiesta di invito, con esclusione di ditte che non hanno adempiuto diligentemente a precedenti rapporti contrattuali con l'ente alle quali il sindaco comunicherà entro 10 giorni i motivi dell'esclusione.

Nei casi in cui al precedente comma la procedura avrà inizio con la deliberazione a contrattare che, come previsto dal precedente articolo 16, approva l'oggetto del contratto, quantifica la spesa, indica le modalità di scelta del contraente, specificando i requisiti richiesti e i motivi della deroga al pubblico incanto. Proseguirà con la pubblicazione dell'avviso di gara e preselezione delle ditte da invitare e con le altre fasi di cui al precedente settimo comma.

Art. 30 - Appalto Concorso -

Quando è opportuno valutare la convenienza dell'offerta e la sua conformità alle esigenze pubbliche sia sotto il profilo tecnico che economico ed inoltre è necessario, per la

specifica natura dell'opera o del prodotto del servizio, rispettare un equilibrio fra valore del contratto e i costi della procedura, l'ente può procedere tramite appalto concorso, ma solo con procedura aperta in cui ogni soggetto in possesso dei requisiti richiesti può presentare offerta. Per l'opere pubbliche, qualunque sia l'importo e l'oggetto del contratto si applica l'articolo 37 della l.r. 21/85; per le forniture di beni e servizi, qualunque sia l'importo e l'oggetto si applica la relativa normativa di attuazione delle direttive comunitarie. Per la nomina e il funzionamento della commissione giudicatrice si applica la disciplina prevista dall'articolo 67 della l.r. 10/93 e il d.l.vo. 157. Il metodo è quello delle offerte segrete; i criteri per la scelta del contraente e per l'aggiudicazione sono quelli previsti dalla legislazione vigente in Sicilia.

Le fasi del procedimento sono le seguenti:

- 1)- deliberazione a contrattare che, come previsto dal precedente articolo 16, approva l'oggetto del contratto, quantifica la spesa, indica le modalità di scelta del contraente e, di norma, approva il relativo bando;
 - 2)- bando di gara, di norma approvato con la deliberazione a contrattare che, come previsto dal precedente articolo 20 contiene le condizioni che disciplinano la gara costituendone l'atto fondamentale;
 - 3)- pubblicazione del bando di gara, nel rispetto delle norme vigenti in Sicilia integrate dalla disciplina del precedente articolo 21;
 - 4)- ricezione delle offerte, che debbono pervenire nei termini e nei modi di cui ai precedenti articoli 23 e 24;
 - 5)- nomina della commissione;
 - 6)- insediamento della commissione, esame delle offerte presentate nei termini e nei modi previsti dal bando e formulazione della graduatoria secondo l'ordine di merito;
 - 7)- aggiudicazione da parte della giunta;
 - 8)- comunicazione all'interessato, come previsto dall'articolo 32. La giunta, senza entrare nel merito del giudizio tecnico della commissione, può valutare le risponderne dei risultati dell'appalto concorso alle finalità previste con la delibera a contrattare, decidendo, in base a precise motivazioni, di non dare esecuzione al progetto prescelto.
- Qualora la commissione ritiene che nessuno dei progetti o delle offerte presentati siano meritevoli di essere prescelti, deve esporre, nel relativo verbale, dettagliatamente le valutazioni e le considerazioni specifiche che hanno portato a tale conclusione.

TITOLO V - LA FASE CONTRATTUALE -

Art.31 - Comunicazione dell'Aggidicazione -

Qualora l'aggiudicatario non abbia sottoscritto il verbale o in caso di trattativa privata, provvede alla sua comunicazione o con notifica o mediante raccomandata R.R. assieme all'invito a presentare i documenti di rito e necessari per la stipula del relativo atto negoziale.

All'aggiudicatario che abbia sottoscritto il verbale saranno richiesti i documenti di rito con la stessa procedura prevista dall'articolo seguente.

Qualora l'aggiudicatario non provveda neanche dopo rituale diffida, la giunta con atto motivato, revoca l'aggiudicazione, adottando i provvedimenti sanzionatori previsti dalle vigenti disposizioni, ed, eventualmente, aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, come previsto dal precedente articolo 20. Contemporaneamente alla comunicazione all'aggiudicatario il responsabile del servizio contratti provvede alle comunicazioni e alle pubblicazioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

Art.32 - Documentazione -

L'aggiudicatario deve presentare, entro dieci giorni o nei termini prefissati nel bando o nell'invito, la documentazione relativa al possesso dei requisiti inseriti nella dichiarazione presentata in sede di gara; la documentazione prescritta dalle c.d. leggi antimafia; la cauzione; le tricevute dei versamenti per diritti e spese; tutti gli altri documenti previsti nel bando o nell'invito. Per le ditte iscritte all'albo fornitori, quando l'importo contrattuale è inferiore a 50 milioni, la documentazione di rito è sostituita da una dichiarazione sostitutiva, autenticata ai sensi della legge 15/68, avente lo stesso contenuto.

si prescinde dalla presentazione di nuovi documenti qualora l'ufficio abbia agli atti gli stessi documenti ancora validi.

Il responsabile dell'ufficio o del servizio contratti provvede alla verifica della regolarità della documentazione e della cauzione e alla eventuale diffida, dando comunicazione alla giunta dell'eventuale inadempimento.

contrattuali comprende gli per registrazione, bolli

Art.33 - Cauzione Definitiva -

La cauzione definitiva è dovuta:

- per lavori come previsto dall'articolo 50 della l.r.10/93 e dall'articolo 30 della legge 109/94, tranne per importi contrattuali inferiore a 30 milioni di lire e il pagamento sia previsto in unica soluzione e dopo l'accettazione del certificato di regolare esecuzione;
- per fornitura di beni e servizi nella misura del 5% dell'importo netto dell'appalto, tranne per le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 50 milioni di lire la cui prestazione non sia continuativa e il pagamento sia previsto in unica soluzione al termine della prestazione;
- per lavori in economia mediante cottimo e quelli di somma urgenza di importo inferiore a 50 milioni.

La cauzione definitiva potrà essere prestata mediante polizza fidejussoria assicurativa ai sensi dell'art. 13 della legge 3/1/1978, n.1; mediante polizza fidejssoria bancaria ai sensi dell'art.54 del R.D.23/5/1924, n.827; mediante deposito in contanti presso la tesoreria comunale esclusivamente a mezzo di versamento in conto corrente postale.

In caso di cauzione provvisoria prestata mediante deposito in contanti presso la tesoreria, la stessa potrà essere commutata, previa eventuale integrazione, in definitiva. Di ciò sarà dato atto nel contratto e comunicazione all'ufficio ragioneria.

La cauzione sarà svincolata dopo il collaudo o dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione oppure dopo l'attestazione del regolare adempimento contrattuale da parte del responsabile dell'ufficio destinatario del bene o del servizio.

In caso di mancata stipula del contratto per qualsiasi motivo, anche per mancata prestazione della cauzione definitiva, la giunta potrà procedere, se previsto nel bando di gara, alla giudicazione alla ditta che segue nella graduatoria finale come previsto dal precedente art.20.

Art.34 - Spese e Diritti -

Con la comunicazione dell'aggiudicazione sarà richiesto il versamento per le spese contrattuali e per i diritti di segreteria che, calcolati dall'ufficio contratti, saranno nei relativi capitoli del bilancio. L'ammontare delle spese contrattuali comprende gli per registrazione, bolli,

riproduzione, rimborso stampati e spese sostenute dall'amministrazione per l'appalto, con esclusive di quelle per la pubblicità.

L'ammontare dei diritti di segreteria, sia per i contratti che per le scritture private, sarà calcolato in base alle vigenti disposizioni e ripartito e devoluto fra il segretario pro tempore, il ministro dell'interno e il comune nelle misure previste dalla legge.

In caso di inadempimento da parte della ditta, che dovrà essere comunicato all'ufficio ragioneria, o non si procederà ai pagamenti dei corrispettivi o si procederà al recupero di quanto dovuto mediante compensazione da effettuare in tesoreria.

Art.35 - Forme Contrattuali -

Nel rispetto delle norme vigenti la forma contrattuale verrà determinata, di volta in volta con il provvedimento a contrattare, tenendo conto della natura e dell'entità dell'oggetto del contratto come segue:

1)- mediante scambio di corrispondenza e ordine da parte dell'amministrazione oppure offerta e successivo ordine, per le forniture o i servizi a pronta consegna e che non prevedono particolari garanzie entro l'importo di lire 10.000.000.

2)- mediante sottoscrizione dell'offerta contratto o del capitolato d'onori o del verbale di aggiudicazione, per forniture e servizi che si esauriscono nell'arco di un mese, non prevedono particolari garanzie e il cui corrispettivo sarà pagato solo a prestazione avvenuta, entro l'importo di lire 20.000.000.

3)- mediante scrittura privata, non repertoriata e da registrare solo in caso d'uso, per l'esecuzione di opere e lavori il cui importo non superi lire 50.000.000 ed inoltre per forniture e servizi che si esauriscono al massimo nell'arco di sei mesi e il cui importo non superi lire 50.000.000.

4)- mediante contratto in forma pubblica amministrativa o scrittura privata in tutti gli altri casi. In ogni caso la presentazione di offerte e la sottoscrizione di atti o documenti impegna immediatamente i privati mentre l'impegno dell'amministrazione è subordinato all'assunzione di necessari provvedimenti e alla verifica dei requisiti previsti dalle vigenti normative. Gli atti di cui ai numeri 2 e 3 vanno registrati nel registro previsto dal successivo articolo 37 a cura del responsabile del servizio contratti

tempo di esecuzione, del metodo di aggiudicazione.

con l'indicazione delle parti, dell'oggetto, dell'importo, dei tempi di esecuzione e pagamento.
Gli atti e i contratti di cui ai numeri 2, 3 e 4 sono soggetti al versamento dei diritti di segreteria e al rimborso delle spese contrattuali, la cui riscossione è obbligatoria.

36) - La Stipula dei Contratti -

In materia negoziale la rappresentanza esterna del Comune, espressa mediante la manifestazione formale della volontà dell'ente, è esercitata dai soggetti previsti dalle norme statutarie.

Per le forme contrattuali previste dai numeri 1 e 2 del precedente articolo la volontà dell'ente si manifesta con la richiesta di preventivo o offerta oppure con l'ordine o la sottoscrizione per conferma dei documenti previsti al precitato numero 2.

Per le forme previste dai numeri 3 e 4 dell'articolo precedente mediante sottoscrizione contestuale degli atti negoziali ivi previsti.

I contratti in forma pubblica amministrativa sono rogati dal segretario comunale, che è tenuto ad osservare le vigenti norme in materia, compresa quella che disciplina l'attività notarile, e a vigilare sulla tenuta del relativo repertorio e sulla registrazione e conservazione di detti contratti.

37) - Le Registrazioni -

Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo, gli atti negoziali previsti dai numeri 2 e 3 dell'articolo 36, sono registrati nei registri di cui al successivo comma terzo a cura del responsabile del servizio contratti.

Gli atti indicati al numero 4 del citato articolo trascritti nel repertorio sono assoggettati a registrazione a spese dell'appaltatore e a cura dell'ufficio contratti.

Inoltre sono istituiti presso l'ufficio contratti:

- A) il registro dei lavori pubblici;
- B) il registro delle forniture dei beni;
- C) il registro delle forniture di servizi.

In ogni registro saranno riportati a cura del responsabile del servizio, in ordine di aggiudicazione tutti gli appalti dell'anno con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, del tempo di esecuzione, del metodo di aggiudicazione,

dell'aggiudicatario, della data di aggiudicazione e del contratto.

Dai predetti registri entro il 15 gennaio il responsabile del servizio contratti compilerà gli elenchi annuali dei lavori e delle forniture affidati nell'anno precedente mediante cottimo e/o trattativa privata da pubblicare, ai sensi dell'articolo 34 ter della l.r. 21/85, per 15 giorni all'albo.

I registri sono pubblici e consultabili a semplice richiesta informale da parte di tutti i cittadini, mentre l'estrazione di copie è soggetta a richiesta in bollo e al pagamento delle spese di riproduzione, diritti e bollo.

Art. 38 - Contenuto degli atti negoziali -.

Tutti gli atti negoziali, in cui si estrinseca la volontà delle parti contraenti, qualunque sia la forma ai sensi del precedente art. 36, oltre alla esatta individuazione del contraente e delle clausole di rito, dovranno indicare:

- l'oggetto dell'appalto, con l'esatta quantità e qualità dei lavori o delle forniture;
- l'importo, i tempi e le modalità di pagamento, compresa l'indicazione delle persone autorizzate a riscuotere;
- i termini di esecuzione, di consegna e di eventuale collaudo, le eventuali penalità o l'esecuzione d'ufficio.

Ai fini della interpretazione complessiva e della loro conservazione, a tutti gli atti negoziali si applicano le norme dell'articolo 1362 del Codice Civile. Per detti fini, fanno parte integrante anche se non allegati, le schede tecniche, i preventivi, i capitolati, i progetti, le proposte, le offerte e la delibera a contrattare.

Art. 39 - Esecuzione degli Atti Negoziati -

La consegna dei lavori o l'ordine delle forniture dovrà, ai fini del computo del tempo per l'adempimento, avere data certa. Non sono ammesse cessioni e di norma variazioni, subappalti, proroghe, sospensioni, tranne che nei casi previsti dalla Legge previa richiesta motivata e debitamente autorizzata. Per l'esecuzione dei lavori si applicano le norme vigenti nella Regione Siciliana sia per la conduzione ed i pagamenti che per i collaudi; per le forniture di beni e servizi si applicano, oltre alle norme che regolano le pubbliche forniture, le relative norme del Codice Civile. Fermi restando i compiti della direzione lavori, dell'esatta esecuzione dei lavori è responsabile l'ufficio tecnico,

mentre delle forniture di beni e servizi è responsabile l'ufficio o il servizio destinatario. I predetti responsabili dovranno contestare, immediatamente, le eventuali inadempienze, e verificare in contraddittorio con la controparte il richiesto esatto adempimento.

Art. 40 - Liquidazione e Pagamenti -

Per le modalità di liquidazione e pagamento si applicano le seguenti norme integrate da quelle del regolamento di contabilità. I termini ed i modi di pagamento devono esplicitate nel provvedimento a contrattare e nella richiesta di offerte, nella lettera di invito o nel bando di gara, ed inoltre riportati nel contratto. Per i lavori pubblici di importo contrattuale inferiore a € 30.000.000 si può procedere alla liquidazione ed al pagamento in unica soluzione previo certificato di regolare esecuzione da parte del responsabile del servizio interessato. Per quelli di importo superiore, liquidabile a stati di avanzamento, dovranno essere effettuate le verifiche prescritte dall'articolo 64 della Legge Regionale 10\93 da parte del direttore dei lavori, o in mancanza, da parte del responsabile del servizio interessato. Per le forniture di beni il responsabile del servizio interessato adotterà l'atto di liquidazione dopo avere assunto in carico i beni acquistati e se necessario provveduto al loro collaudo ed alla loro inventariazione. Per le forniture di servizi, il responsabile del servizio beneficiario adotterà l'atto di liquidazione dopo aver verificato la loro regolare esecuzione e se necessario gli adempimenti fiscali ed assicurativi. All'atto di liquidazione, che dovrà rispettare le modalità e le forme previste dal regolamento di contabilità, seguirà l'ordinazione del pagamento mediante emissione del relativo mandato di pagamento da parte del servizio finanziario, nei tempi e modi previsti dal regolamento di contabilità.

Art. 41 - Norme Finali -

Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento. Il presente regolamento entra in vigore dopo il favorevole riscontro da parte dell'organo di controllo e la successiva pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio del comune. Sarà inserito nella raccolta dei regolamenti, in libera visione di

chiunque ne faccia richiesta, mentre per il rilascio informale di copie, dovrà essere corrisposto il costo di riproduzione come previsto dalle vigenti disposizioni.